



Comune di Bologna



Sostenibilità
è Bologna

Piano delle Attività Estrattive

P.A.E. 2020



Controdeduzioni

Adottato con DC/PRO/2020/130

Indice

1 - Premessa.....	2
2 - Osservazioni e contributi pervenuti.....	2
2.1 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 276471 / 2020 Cave Nord s.r.l.....	4
2.2 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 280179 / 2020 GENS s.r.l.....	10
2.3 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289000 / 2020 Cave Pederzoli s.r.l.....	13
2.4 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289088 / 2020 SIM s.r.l.....	14
2.5 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289095 / 2020 CONSORZIO CAVE BOLOGNA soc. coop..	18
2.6 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 280247 / 2020 ANPAR.....	23
2.7 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 2764499 / 2020 ANCE EMILIA.....	26
2.8 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289060 / 2020 CONFINDUSTRIA EMILIA.....	27

1 - Premessa

Di seguito vengono indicati gli estremi di tutte le osservazioni ed i contributi pervenuti nel periodo di pubblicazione della proposta di Piano PAE 2020 ai sensi della LR 24/2017, assunta con Deliberazione della Giunta Comunale di Bologna Repertorio DG/2020/88, PG167351/2020, nella seduta del 28/4/2020.

Nel cap 2 vengono illustrate tutte le osservazioni e le richieste di integrazione pervenute; in dettaglio, nel par. 2.1, vengono riportate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute entro i termini previsti dall'art. 45 della LR 24/2017, ovvero entro 60 giorni dalla data di assunzione della Proposta di Piano, e indicati gli esiti e le modifiche da apportare agli elaborati della Proposta di Piano a seguito dell'eventuale accoglimento (anche solo parziale) delle istanze pervenute.

2 - Osservazioni e contributi pervenuti

Osservazioni pervenute entro i termini di legge:

1. PG 276449/2020 ANCE EMILIA
2. PG 276471/2020 Cave Nord s.r.l.
3. PG 280179/2020 GENS s.r.l.
4. PG 280247/2020 ANPAR
5. PG 289000/2020 Cave Pederzoli s.r.l.
6. PG 289060/2020 CONFINDUSTRIA EMILIA
7. PG 289088/2020 SIM s.r.l.
8. PG 289095/2020 CONSORZIO CAVE BOLOGNA soc coop.

Osservazioni pervenute fuori termine di legge:

9. PG 307024/2020 Confcooperative Bologna

Ai sensi dell'art. 45 c. 5 della LR 24/2017 "È fatto divieto di prevedere di esaminare osservazioni o altri contributi presentati tardivamente", pertanto in merito a quanto pervenuto ci limita a fornire i riferimenti alle tematiche già trattate in altre risposte.

In merito all'accoglimento della proposta di consentire l'utilizzo dei materiali qualificati come terre e rocce da scavo secondo il DPR 120/2017 per la sistemazione degli invasi di cava, si rimanda alle motivazioni espresse in risposta alle osservazioni pervenute (ANCE EMILIA, Cave Nord s.r.l. e SIM s.r.l.)

In merito alla proposta di consentire l'utilizzo delle cosiddette "terre vagliate" per la sistemazione degli invasi di cava si rimanda alla controdeduzione delle osservazioni pervenute (Cave Nord s.r.l., ANPAR e SIM s.r.l.)

In merito all'opportunità di prevedere presso le cave depositi temporanei di terre da scavo si richiama la vigente pianificazione in materia di attività estrattiva ed edilizia: in particolare, il PIAE vigente - nelle norma tipo per i PAE - prevede che i depositi

siano ammessi qualora connessi alle attività estrattive (e quindi non a lavori edili) e che (cfr. art. 24 norme tipo per i PAE) "Nell'area di cava è consentito esclusivamente lo stoccaggio degli inerti derivanti dall'attività estrattiva stessa o di quelli provenienti dall'esterno in quanto destinati dagli atti progettuali al ritombamento dell'invaso di cava, purché questi ultimi risultino idonei ai sensi delle leggi vigenti. E' per contro vietato, nell'ambito dell'autorizzazione dell'attività estrattiva, l'accumulo a qualsiasi titolo di qualsivoglia altro tipo di materiale."

Mentre la vigente normativa in materia edilizia non inserisce il deposito di materiale a cielo aperto tra le attività di edilizia libera, pertanto l'esercizio dell'attività di deposito dovrebbe eventualmente sottostare ad una norma diversa da quella che regola le attività estrattive. Si rileva invece che è facoltà dell'esercente allestire aree di stoccaggio di terra da scavo proveniente da cantieri edili già caratterizzata e destinata al tombamento dell'invaso ai fini dell'esecuzione di controlli ulteriori. La proposta è pertanto non accoglibile per merito e metodo.

Richiesta d'integrazioni:

10. PG 279214/2020 Città Metropolitana

• *Verificato che all'interno dei documenti presentati sono presenti diversi approfondimenti di carattere ambientale tuttavia si chiede che questi vengano integrati e raccolti in un unico documento di ValSAT corredato di documento di sintesi non tecnica. In coerenza con quanto previsto dalle prescrizioni del PIAE 2013 (paragrafo 5 della Valutazione di Incidenza PIAE) si chiede di provvedere all'elaborazione della Valutazione di Incidenza Ambientale per le aree di Villino dei fiori e Polo Cappellina. In particolare lo studio di incidenza dovrà considerare quanto riportato nella Dichiarazione di sintesi del PIAE al capitolo Valutazione di Incidenza Ambientale, paragrafo B.*

In relazione a quanto richiesto la proposta di piano è stata integrata con il documento di ValSAT (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale), comprensivo dell'analisi dell'incidenza sul sito della Rete - Natura 2000 IT4050018 "Golena San Vitale e Golena del Lippo" e della sintesi non tecnica, assunta, in analogia con quanto già avvenuto per la proposta di Piano e secondo quanto previsto dall'art. 45 della LR 24/2017 con deliberazione della Giunta Comunale del 28/7/2020 Repertorio DG/PRO/2020/194. Si segnala inoltre che, data l'ubicazione del sito IT4050018, sono state considerate le previsioni estrattive comprese nel raggio di 3 km, di conseguenza l'analisi di incidenza è stata condotta sul Polo Possessione Palazzo, sul Polo Cappellina e sull'Ambito Villino dei Fiori.

• *Si chiede inoltre di riportare nelle schede progettuali relative a Villino dei fiori e Polo Cappellina la seguente prescrizione particolare prevista dal PIAE "le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività".*

In relazione a questa richiesta si segnala che:

Per l'ambito Villino dei Fiori, ed in analogia per il Polo Possessione Palazzo, le schede di progetto A.3 e A.4 contengono prescrizioni particolari mirate alla salvaguardia e alla prevenzione delle possibili interferenze con le falde significative presenti. E' prescritto, infatti, per ognuna delle due aree estrattive citate "uno studio idrogeologico locale che dovrà: a) verificare localmente l'effettiva non significatività delle falde intercettate; b) definire le misure progettuali, i presidi e le precauzioni volte alla salvaguardia della falda SUP2 e del suo acquifero anche al fine di escludere possibili effetti di sifonamento."

Restano valide inoltre le norme generali del PAE in materia di prevenzione del rischio d'inquinamento-contaminazione della falda durante l'esercizio dell'attività estrattiva (art. 16 NTA) e in merito all'idoneità dei materiali da utilizzare per il tombamento (Allegato G alle NTA).

Si chiarisce che sia le modalità di sistemazione finale delle aree interessate da attività estrattive che le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili sono obblighi previsti dalla LR 17/1991 che il PAE articola nelle NTA. Inoltre per il Polo Cappellina i lineamenti della sistemazione finale e prescrizioni specifiche sono già definiti nell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 24 della LR 7/2004 in data 31/10/2016 e negli esiti della procedura di VIA di cui alla LR 4/2018, già conclusa con Delibera di Giunta comunale PG. 223793/2018, che ha incluso nella valutazione anche la movimentazione e commercializzazione dei volumi di nuova pianificazione derivanti dal PIAE 2013. Per il Polo Cappellina tutte le prescrizioni ambientali contenute nel Decreto di VIA sono state riportate all'interno della corrispondente scheda di progetto A.

Per l'Ambito Villino dei Fiori il PAE prevede un ripristino di gran parte dell'area a piano campagna, restituendo l'area al suo contesto paesaggistico, e che l'ambito sia incluso nell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004 relativo al Polo Possessione Palazzo, ancora da sottoscrivere, finalizzato ad organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero del Polo Possessione Palazzo e dell'Ambito Villino dei Fiori, come previsto dalle condizioni preliminari riportate nelle schede di progetto A.3 e A.4.

• *Con riferimento al Polo Cappellina si chiede anche di integrare le prescrizioni con la dicitura "non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06."*

Si rimanda ai contenuti dell'Allegato G alle NTA, validi per tutte le attività estrattive autorizzate nel territorio comunale.

• *Si segnala infine relativamente alle Norme Tecniche di Attuazione che:*

- *Art. 10 Reti e piani di monitoraggio ambientale, Monitoraggio degli acquiferi: non risulta citata ARPA tra i destinatari dei risultati dei monitoraggi condotti.*

- *Art. 16 Tutela delle acque: Si chiede di verificare la coerenza dell'articolo con la normativa tipo.*

Si modifica l'Art. 10 inserendo ARPAE tra i destinatari dei risultati dei monitoraggi condotti sulle acque sotterranee, mentre si ricorda che la trasmissione alla suddetta Agenzia degli esiti del monitoraggio acustico e atmosferico è già prevista nell'Art. 10 stesso.

Per quanto riguarda l'Art. 16, si segnala che le prescrizioni relative alla profondità degli scavi in presenza di falda sono state riportate nell'Art. 23 della NTA. La lettura coordinata degli Artt. 16 e 23 delle NTA della proposta di Piano evidenzia la coerenza con la normativa tipo riportata nel PIAE.

Pareri dei Quartieri:

11. PG 228453/2020 Parere Quartiere Borgo Panigale-Reno e PG 220894/2020 Parere Quartiere Navile.

Entrambi i Quartieri interessati hanno espresso il proprio parere favorevole alla proposta di Piano illustrata nell'ambito della seduta congiunta delle rispettive commissioni competenti, convocata con PG 215065/2020. I pareri favorevoli espressi contengono alcune raccomandazioni sulle modalità di gestione delle attività in corso d'opera ed in merito alla sistemazione e al recupero delle aree estrattive al termine delle fasi di coltivazione.

2.1 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 276471 / 2020 Cave Nord s.r.l.

	ART 4 Validità delle zonizzazioni di piano	Controdeduzione	Esito
1	Uniformare la denominazione inerente le attività estrattive per le quali è stata verificata la cessata attività, sia in tempi recenti che storici e fornire una definizione inequivocabile relativa a tali aree	<p>Il PAE 2020, nell'ambito di tutta la documentazione che lo costituisce, contiene le informazioni utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rappresentare e distinguere all'interno della documentazione conoscitiva le aree estrattive con morfologia naturale alterata (cfr. Geologia Idrogeologia Cap 1.3); • individuare le zone di ex-cava (cfr. Tav 1 - Stato di fatto successive al PAE '78); • descrivere nella relazione Tecnica la situazione attuale delle cave stralciate dal regime dell'attività estrattiva, poiché regolarmente sistemate, che erano ancora in esercizio all'approvazione del precedente PAE 2007. <p>Si rimanda, per ulteriori specifiche nella definizione delle caratteristiche delle aree cartografate ai seguenti elaborati di Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cap. 1.3 della Relazione Geologica; • cap. 6 della Relazione Tecnica, con riferimento alle attività estrattive già inserite nel PAE 2007 e concluse nei periodi di validità di quest'ultimo • Tav. 1 - Stato di fatto per le ex cave: <p>In relazione a quanto sopra non è possibile pertanto uniformare tali denominazioni</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificata la legenda di Tav 1; • inserimento cava Storione in Zone di ex-cava (cfr. Relazione Tecnica cap. 7.8)
	Definire con maggior chiarezza il regime a cui sono soggette le aree di cessata attività e chiarire il regime normativo esistente nel corso del periodo di manutenzione post-attività estrattiva	<p>Il Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale attesta il termine delle operazioni di escavazione e ripristino dell'area estrattiva, pertanto dal rilascio dello stesso sull'area valgono le disposizioni in materia urbanistico-edilizia, fatto salvo il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione estrattiva (manutenzione opere di sistemazione vegetazionale). Inoltre, anche nella proposta di PUG (Disciplina del Piano - Processi e procedure 4.2h - Rapporto con gli strumenti di settore) si conferma che: <i>"Ferme le competenze e le discipline di settore, i relativi Piani comunali sono redatti nel rispetto del Piano. Nelle aree del territorio comunale interessate dal Piano delle Attività Estrattive (PAE) le relative previsioni e norme fino alla sua scadenza prevalgono sulla disciplina del Piano in presenza di autorizzazione estrattiva. Fino al rilascio della predetta autorizzazione si applicano le disposizioni del Piano se non in contrasto con le previsioni del PAE."</i></p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserito chiarimento all'art. 4 delle NTA
	Escludere le aree di cessata attività dalla delimitazione cartografica delle aree di PAE	<p>La perimetrazione delle aree in cui è cessata l'attività non le assoggetta automaticamente al regime normativo e alle previsioni del PAE 2020 (Allegato A NTA - Schede e Zonizzazioni di progetto).</p> <p>In particolare il Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non contiene, nelle NTA, prescrizioni specifiche per le suddette aree; • non contiene specifiche schede di progetto; • cita le aree di cessata attività nella Relazione Tecnica. <p>Il PAE 2020, in ossequio a quanto definito dall'art. 22 c.1 LR 24/2017, fornisce alcune informazioni sulle alterazioni e sullo stato delle aree di cessata attività, rappresentando una porzione di un quadro conoscitivo territoriale, che può comunque condizionare l'apparato normativo di altri strumenti urbanistici comunali diversi dal PAE stesso (es: Regolamento Edilizio, Piani Urbanistico Generale, Microzonazione Sismica).</p>	<p>Non accolta – non pertinente – nessuna modifica</p>

	ART 7 Autorizzazione estrattiva e relativa convenzione – ART 19 Distanze di rispetto	Controdeduzione	Esito
2	Stralciare dalle NTA l'obbligo di avviare l'iter di autorizzazione semplificata o in alternativa, chiarire in maniera inequivocabile che l'iter previsto non richiede la stipula di un Atto di variazione della Convenzione originaria	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 6 della norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui gli artt. 7 e 8 sono stati mutuati: <i>"Eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera al P.C.S. saranno ammesse esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'Esercente l'attività estrattiva, e purché non prevedano variazioni della perimetrazione delle zone e/o modificazioni delle geometrie di progetto tali da comportare aumento dei volumi di materiali inerti utili originariamente autorizzati e/o tali da pregiudicare la sistemazione finale autorizzata; <u>tali varianti non sostanziali saranno autorizzate direttamente dal Comune su richiesta dell'Esercente l'attività estrattiva. Copia degli atti tecnici relativi alle varianti in oggetto saranno tempestivamente trasmesse per conoscenza alla Provincia. Qualsiasi altra variante al P.C.S. sarà considerata come un nuovo atto progettuale da autorizzare secondo le procedure previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 della LR 17/91 e s.m.i.</u>"</i></p> <p>Si richiama inoltre l'art. 8 - Procedura autorizzativa semplificata, che non prevede stipula ulteriore atto aggiuntivo della Convenzione originaria.</p>	Non accolta: nessuna modifica
3	<p>Limitare il periodo di monitoraggio post-attività delle acque sotterranee ad un anno e chiarire da quando venga calcolato tale periodo.</p> <p>Ridurre a 5 gg tempistica preavviso monitoraggio acustico/atmosferico</p>	<p>Fatte salve eventuali ulteriori diverse indicazioni da parte degli Enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018, vista la potenziale interferenza tra gli interventi estrattivi delle previsioni PAE 2020 e le acque sotterranee, non si ritiene di poter limitare ad un anno il monitoraggio post-attività nel quadro normativo.</p> <p>Si chiarisce comunque che la durata del monitoraggio deve essere calcolata a far data dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale</p> <p>Si concorda con il periodo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori diverse indicazioni da parte degli Enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018.</p> <p>Si segnala inoltre che per uniformità è stata aggiunta ARPAE tra i destinatari dei preavvisi di esecuzione monitoraggi e dell'invio degli esiti degli stessi</p>	<p>Esito</p> <p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica art. 10 c. 4 indicando nella Certificazione di Regolare esecuzione come termine per la durata del moniotraggio
4	ART 11 Recinzione e cartellonistica Eliminare l'indicazione del Direttore dei Lavori in ragione del Direttore Responsabile (D.Lgs 624/1996)	Controdeduzione Si opera la modifica in quanto la LR 17/1991 cita il direttore lavori indicato dal DPR 128/1959; le modifiche a quest'ultimo operate dal D. Lgs. 624/1996 individuano la figura del Direttore Responsabile come incaricato "sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro" (cfr. art. 6 del DPR 128/1959 e smi)	Esito Accolta: • modifica all'art. 11 delle NTA

5	<p>ART 16 Tutela delle acque</p> <p>Modificare il riferimento nel testo riguardo la tutela dagli inquinamenti delle acque "...anche in tempi successivi..." all'abbandono dell'area estrattiva</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>Si richiamano i contenuti dell'art. 15 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 16 è stato mutuato: <i>"Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente tutelati dagli inquinamenti, anche per i tempi successivi all'abbandono dell'area estrattiva, i corpi d'acqua superficiali, le falde sotterranee, le sorgenti e le acque di subalveo. Dovranno perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nelle acque nonché compromissioni sostanziali e definitive del regime e delle modalità di deflusso delle stesse."</i></p> <p>Si chiarisce comunque che il c. 2 dell'art. 16 vuole porre all'attenzione sulla qualità del progetto di coltivazione e sistemazione, nonché sulle modalità di esercizio perseguendo la prevenzione dell'inquinamento e di possibili eventi accidentali, che possono avere ripercussioni anche dopo la cessata attività. L'art. 16 non disciplina, pertanto, ulteriormente rispetto alle responsabilità indicate dalla normativa ambientale vigente.</p>	<p>Esito</p> <p>Non accolta</p>
6	<p>ART 19 Distanze di rispetto</p> <p>Stralciare l'obbligo della presentazione della deroga da terreni di proprietà di terzi nell'ambito della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>Si richiamano i contenuti dell'art. 18 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 19 è stato mutuato: <i>"La deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile in tema di scavi in prossimità di terreni di proprietà di terzi, resa valida anche per le attività estrattive in sede giurisprudenziale, dovrà risultare dagli atti amministrativi a corredo della domanda di autorizzazione, fra i documenti attestanti la disponibilità dei terreni. L'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti interessate dalle fasce di rispetto in questione, con la formula "fatti salvi i diritti di terzi".</i></p>	<p>Esito</p> <p>Non accolta</p>
7	<p>ART 33 Criteri generali ART 34 Criteri per l'esecuzione dei tombamenti e dei rinfianchi</p> <p>Stralciare il riferimento alla compattazione per strati sottili e si propone di inserire "...lo stendimento dei materiali di riporto andrà effettuato nelle modalità adeguate al fine di contenere ed uniformare gli assestamenti di cui sopra;"</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>Si elimina il riferimento (50-70 cm) nell'art. 33, pertanto rimane valida l'indicazione riportata all'art. 34 riguardo la compattazione per strati sottili.</p>	<p>Esito</p> <p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 33 delle NTA

	ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G	Controdeduzione	Esito
8	Inserire le terre vagliate tra i materiali idonei per la sistemazione morfologica delle attività estrattive, definendo criteri di controllo merceologico e qualitativo specifici	<p>La promozione del recupero dei materiali da C&D e dei materiali da scavo si concretizza in due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione dei siti estrattivi come "recettori" di materiale da scavo già dotati, fin dall'avvio della loro attività, di tutte le caratteristiche richieste al sito di destinazione dalla vigente normativa (cfr. DPR 120/2017) • la possibilità di affiancare ad impianti di prima lavorazione dell'inerte, impianti di recupero rifiuti da C&D, anche facilitando così l'immissione sul mercato (gestito allo stesso esercente) di prodotti derivanti da attività di riciclo in sostituzione di quelli naturali (vd. anche consumo di suolo) <p>Fermo restando che, come indicato nella NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 "i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali, il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito, le modalità di realizzazione dell'intervento, il tipo di riutilizzo finale dell'area", la scelta di limitare le tipologie di materiale idoneo al tombamento delle cave è supportata dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuità con la precedente pianificazione, ovvero le tipologie di materiale idoneo al tombamento sono già state definite nel PAE 2007; • pur avendo limitato alla sole terre e rocce da scavo e limi di lavaggio privi di additivi -ovvero materiali che all'origine non sono mai stati classificati rifiuti - i materiali idonei per il tombamento, i volumi conferiti hanno consentito il corretto ripristino delle attività estrattive del territorio comunale bolognese (cfr. Tavola 1 - Stato di Fatto); • l'attività estrattiva in territorio comunale è ubicata in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi ad aree abitate e contesti residenziali; • non si prevedono particolari difficoltà nel reperimento di materiali da scavo anche in relazione alle strategie urbane e per la limitazione del consumo di suolo che l'Amministrazione intende adottare nel PUG di prossima approvazione, ad es. la realizzazione di parcheggi interrati (cfr. art. 27 prestazione E19: ... in caso di demolizione e ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere realizzati interrati o in struttura, comunque entro la proiezione della superficie coperta dell'edificio...), come risulta dai documenti già oggetto di pubblicazione. <p>Si conferma poi la piena compatibilità tra i due strumenti di Pianificazione citati (PUG e PAE) dimostrata dalla sinergia delle strategie stabilite da entrambi ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il PAE, in coerenza col PUG, esprime la volontà dell'Amministrazione comunale di adottare modalità di sistemazione degli invasi di cava tali da poterle considerare concretamente solo una forma temporanea di consumo di suolo, separandole nell'intero processo dal tema dei rifiuti anche considerando la presenza nel territorio comunale di siti contaminati la cui origine è legata a riempimenti di invasi di cava con materiali di origine non naturale. Come già espresso nei punti precedenti, tale strategia adottata negli ultimi 20 anni di gestione dell'attività estrattive nel Comune di Bologna, si è dimostrata una strategia corretta di prevenzione e precauzione che l'Amministrazione intende confermare anche col nuovo PAE. • l'economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo viene incentivata predisponendo i siti estrattivi al ricevimento di materiali idonei, sottraendo in questo modo un significativo volume di materiale dalla gestione come rifiuto (media 1997- 2019 circa 200.000 mc/anno) e ammettendo sempre l'attività di impianti di recupero rifiuti da C&D associati a quelli di prima lavorazione dell'estratto 	Non accolta

		<ul style="list-style-type: none"> Rientra nella strategia dell'Amministrazione comunale conservare la piena tracciabilità all'origine (scavo) dei materiali idonei utilizzati per il ripristino degli invasi estrattivi. Tale strategia trova piena coerenza nell'utilizzo di sottoprodotti da scavo disciplinati dal DPR 120/2017, che non sarebbe invece garantita dall'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti. <p>La stessa osservazione cita <i>"la difficoltà ad individuare sufficienti tipologie di utilizzi delle terre vagliate"</i>, evidente segnale della mancanza - per quel materiale - di un mercato, che non può essere compensata attraverso l'impiego nel ripristino delle cave, sia perché l'acquisto di materiale per il tombamento comporterebbe un significativo impatto economico sull'attività estrattiva stessa, sia perché la richiesta di conferire detti materiali per il tombamento delle cave, se pur idonei, parrebbe più nella direzione dello smaltimento piuttosto che della qualifica di EoW o sottoprodotto.</p> <p>La capacità di attutire l'eventuale discontinuità nella disponibilità di materiale idoneo al tombamento è supportata dalla possibilità data all'esercente di prevedere alternanza di fasi di coltivazione e di sistemazione, anche in virtù di specifiche previsioni sulla durata dell'intervento e sulla disponibilità del materiale di tombamento. Inoltre, è sempre consentito il deposito di materiale proveniente dall'esterno e destinato al tombamento in area di cava, ovvero l'approvvigionamento di terre da scavo indipendentemente dalla fase estrattiva e in modo tale da sopperire ad eventuali successivi vuoti di disponibilità (periodo invernale, concomitanza di cantieri, ...).</p>	
	Prevedere la possibilità di utilizzare terre da scavo caratterizzate dalla presenza di materiali di origine antropica, in accordo con la definizione fornita dal DPR 120/2017.	<p>In conformità con quanto indicato dall'art. 2 c.1 lettera c) del DPR 120/2017, vengono inseriti tra i materiali idonei al tombamento le terre e rocce da scavo che dovessero contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato alle condizioni specificate nell'Allegato G alle NTA e già sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale come definita dall'art. 2 c.1 lettera o) del suddetto DPR.</p> <p>Fermo restando che, come indicato nelle NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 che <i>"i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali,..."</i> e considerato che le sistemazioni finali previste nel territorio comunale sono esclusivamente di tipo "naturalistico", imponendo di fatto l'utilizzo di materiale di "alta qualità", oltre alla prevalente localizzazione delle attività estrattive in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi al territorio urbanizzato, si ritiene possibile, nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa, considerare tra i materiali idonei per il tombamento i materiali di riporto di cui al c.1 art. 3 del DL 2/2012 e c.3 art. 4 del DPR 120/2017.</p> <p>Verranno pertanto indicate le specifiche condizioni alle quali la matrice materiali di riporto potrà essere utilizzata per il tombamento delle aree di cava, introducendo l'obbligo, in piena coerenza con DPR 120/2017, di comunicare il sito d'origine e le qualità dei materiali almeno al Comune U.O. Suolo (nonché come dovuto ad ARPAE) con almeno 15 gg di preavviso.</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> modifica all'art. 36 delle NTA modifica all'Allegato D alle NTA modifica all'Allegato G alle NTA
	ART 36 Materiali idonei per il tombamento	Controdeduzione	Esito
9	Stralciare c. 4 art 36	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 36 è stato mutuato:</p> <p><i>"... le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito (...) e quelle di provenienza esterna"</i></p> <p>Si stralcia il riferimento alle quote contenute nel c.4 dell'art. 36</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> modifiche art. 36 c. 4 delle NTA

	ART 43 Sanzioni	Controdeduzione	Esito
10	Definire un importo inequivocabile del valore commerciale del materiale utile, valido per tutte le attività del territorio bolognese (sulla base di specifici accordi tra il Comune e le Associazioni imprenditoriali di settore).	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 42 delle norme tipo per i PAE: <i>"il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, verrà stabilito nella convenzione in un apposito articolo, anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio vigenti al momento della stipula."</i></p> <p>L'inequivocabilità viene precisata indicando nell'ultimo listino disponibile del CCIA al momento della stipula della convenzione estrattiva il riferimento per la definizione del valore commerciale dell'utile.</p>	<p>Non accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiarimento in merito alla definizione dell'importo nell'art. 43 c. 4 delle NTA • chiarimento in merito alla definizione dell'importo nell'art. 27 dell'allegato D alle NTA

2.2 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 280179 / 2020 GENS s.r.l.

	ART 3 Elementi costitutivi del piano	Controdeduzione	Esito
1	<p>Ricomprendere nell'Art. 3 "Elementi costitutivi del piano" delle NTA l'accordo stipulato ai sensi dell'Art. 11 della Legge 241/90 e dell'Art. 24 della LR 7/2004 tra il Comune di Bologna e la Ditta GENS S.R.L. in data 08/02/2018 (Rep. n° 3205/2018) relativo al coordinamento della attività estrattive e di sistemazione del Polo Estrattivo denominato "Polo L - Rosario - S. Giacomino - Colombo";</p>	<p>La stipula dell'Accordo ai sensi dell'Art. 11 della Legge 241/90 e dell'Art. 24 della LR 7/2004 in data 08/02/2018 (Rep. n° 3205/2018) costituisce l'adempimento della prescrizione specifica riportata all'Art. 7 delle NTA del PAE 2007.</p> <p>Non è un Polo estrattivo di nuova previsione (in recepimento di un Piano sovraordinato) e non vengono aumentati quantitativi massimi pianificati.</p> <p>L'Accordo del 2018 non contiene infatti una specifica scheda di progetto riportata nelle NTA della proposta di Piano, ma solo un piano di coordinamento ai sensi dell'Art. 24 della LR 7/2004.</p> <p>Si conferma che l'Accordo (Rep. N° 3205/2018) non è parte integrante del PAE, ma i suoi contenuti sono ampiamente richiamati sia nella Relazione che nelle Schede di progetto (allegato A).</p>	Non accolta
2	<p>NTA ALLEGATO A - Schede e Zonizzazioni di progetto</p> <p>Esclusione dal perimetro del Polo L, e quindi dall'applicazione delle NTA del PAE, dell'area di cantiere A.V., data la sua totale connotazione quale area di "ex cava" come indicato nella Fig. 2, di cui alla Tavola 1 dello Stato di Fatto della proposta di PAE 2020 e di conseguenza costituisce una zona nella quale sono state eseguite le opere di sistemazione finale legate all'attività estrattiva. Tale esclusione consente inoltre un coerente e corretto inquadramento urbanistico delle aree anche ai fini del regime fiscale</p>	<p>La rappresentazione della Tav 1 - Stato di fatto riporta la perimetrazione della ex-cava Corticella, ovvero della zona interessata da attività estrattiva pregressa che è poi stata ricompresa nell'area del cantiere A.V., è già stata individuata e riportata dal PAE 2007 (relazione tecnica pag. 26), in continuità con quanto già individuato dai PAE '98 e 2001 e classificata come zona Drs nella proposta di Piano (cfr. delimitazione braccetto ferroviario a Sud, fascio binari lungo confine Est). L'area del Cantiere A.V. è inoltre oggetto di specifica prescrizione dell'Osservatorio Ambientale AV - nodo di Bologna che ha approvato in data 14/11/2007, con l'esplicito assenso della precedente proprietà il progetto di sistemazione morfologica dell'area "Corticella" elaborato secondo le previsioni della Relazione conclusiva dal Gruppo tecnico "Corticella" allegata al verbale della riunione dell'Osservatorio Ambientale AV - Nodo di Bologna del 10 settembre 2007; il progetto prevede l'estensione su tutta l'area di cantiere AV nel sito di Corticella della quota pari a 33,72 m s.l.m., realizzando opportuni raccordi morfologici con le zone al piano campagna circostante, e il <u>mantenimento di entrambe le aree umide presenti.</u></p> <p>Con le LINEE GUIDA PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELL'AREA "CORTICELLA", approvate dall'Osservatorio Ambientale AV - nodo di Bologna, sono definiti i riferimenti per la redazione del progetto di sistemazione finale del sito di Corticella, riassunti nei seguenti punti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la stato dei luoghi ante opera; 2) il riconoscimento nelle due aree umide degli elementi di maggior pregio naturalistico dell'area; 3) la morfologia finale dell'area; 4) la composizione finale dei suoli in relazione alle loro caratteristiche chimiche ed agronomiche 	Non accolta

<p>delle stesse</p>	<p>Inoltre, anche l'Accordo stipulato nel 2018 (Rep. N° 3205/2018) e richiamato diffusamente nello strumento di pianificazione, ha proposto una visione unitaria del Polo L per favorire modalità di sistemazione coerenti e coordinate per le diverse aree del Polo stesso, impegnando tra l'altro l'esercente, a semplice richiesta Comune di Bologna da effettuarsi entro 20 anni dalla stipula dell'Accordo stesso, alla cessione gratuita di 20.000 mq all'interno del perimetro Polo L, includendo anche l e aree per cui si chiede oggi lo stralcio.</p> <p>L'eventuale esclusione dal perimetro del Polo L dell'area del cantiere A.V. risulta pertanto non coerente con gli atti precedentemente definiti e sottoscritti dalle parti.</p>	
<p>Esclusione dal perimetro del Polo L, e quindi dall'applicazione delle NTA del PAE, dell'area di ex-cava Colombo e del suo intorno</p>	<p>Dopo l'approvazione del PAE 2007, non sono stati attuati progetti di coltivazione e di sistemazione del settore estrattivo Colombo, che è, all'interno del Polo L, l'unica area estrattiva che ha concluso l'iter previsto dalla LR 17/91 ottenendo la Certificazione di Regolare esecuzione delle opere in ragione della conformità dello stato di fatto dell'area rispetto alla tipologia di recupero prevista dal PAE 2007 accertata nel febbraio 2018.</p> <p>L'Accordo sottoscritto nel 2018 (Rep. N° 3205/2018), oltre ad attestare la conformità al PAE 2007 del recupero (naturalistico) dell'ex-cava Colombo sopra descritto, ha inoltre sancito la rinuncia all'escavazione dell'eventuale utile residuo pianificato nel Polo L, una volta esaurita la potenzialità delle due fasi estrattive della cava Rosario San Giacomino da esso disciplinate.</p> <p>Dalle motivazioni sopra richiamate derivano pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la perimetrazione della Zona Drs come definita nella zonizzazione di progetto della scheda A.1 del PAE 2020, interessata da attività estrattiva pregressa e per la quale è prevista la presentazione di un progetto di sistemazione finale su cui verrà espresso parere di competenza vincolante poiché all'interno di un'area PAE, a cui viene annessa la porzione lungo il confine est del Polo estrattivo di collegamento con la viabilità (accesso nord). • l'esclusione dalla zonizzazione di progetto della scheda A.1 del PAE 2020 della porzione ad ovest dell'ex cava Colombo, non essendo mai stata interessata da escavazione ed in ragione della connotazione naturalistica conservata negli anni. <p>La cava Colombo ed il suo intorno (lato ovest) sono già esclusi dal regime delle attività estrattive, poiché non interessati da zonizzazione di progetto (NTA allegato A scheda A.1) seppur all'interno del più ampio perimetro di PAE del Polo L, tuttavia, come precedentemente espresso, non ci sono elementi sufficienti per classificare l'area A.V. come zona di ex-cava regolarmente sistemata e di conseguenza non si ritiene possibile accettare l'esclusione di tale area dalla zonizzazione di PAE (Zona Drs).</p> <p>Delle tre zone di pregio ambientale (Zone Dpa) oggetto di tutela (prescrizione della scheda A.1 - NTA allegato A) e comprese all'interno del perimetro del Polo L, quella costituita dal macero a Nord è in adiacenza con la ex cava Colombo e verrebbe eliminata con il recepimento della nuova perimetrazione proposta.</p> <p>Si ribadisce inoltre che, in base all'Accordo 2018 (Rep. N° 3205/2018), l'esercente si obbliga, a semplice richiesta Comune di Bologna da effettuarsi entro 20 anni dalla stipula dell'Accordo stesso, alla <u>cessione gratuita di 20.000 mq all'interno del Polo L.</u></p> <p>L'eventuale esclusione dal perimetro del Polo L dell'area della ex cava Colombo risulta in contrasto con i due obblighi sopra riportati.</p>	<p>Non accolta</p>

Mantenimento della zona Dae "zona per attività estrattiva esistente" e della zona Ds "zona a servizio all'attività estrattiva" su cui esiste il collegamento con la viabilità pubblica	Alla luce delle controdeduzioni di cui sopra non si rilevano modifiche necessarie	Non accolta
--	---	-------------

2.3 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289000 / 2020 Cave Pederzoli s.r.l.

NTA ALLEGATO A - Schede e Zonizzazioni di progetto	Controdeduzione	Esito
<p>Stralcio di alcune Unità immobiliari (Foglio 13 Map 131 sub 2-3-4-5-6) comprese nel perimetro di PAE relativo all'Impianto traghetto.</p> <p>1 Possibilità di eseguire gli interventi edilizi ammessi dal PSC e dal RUE vigente sui 2 edifici in cui sono collocate le unità immobiliari, fermo restando la possibilità di eseguire solo interventi di manutenzione ordinaria sui locali a destinazione produttiva come previsto dal PAE 2020.</p>	<p>La modifica della perimetrazione dell'impianto Traghetto (NTA - Allegato A) con lo stralcio delle sole unità immobiliari oggetto di richiesta non è cartograficamente rappresentabile, tuttavia nello specifico, vista la promiscuità di usi presenti all'interno dei singoli fabbricati, si fissano condizioni particolari riportate all'interno della scheda A.10 a cui dovranno essere assoggettati i titoli autorizzativi relativi gli interventi proposti, nel rispetto della pianificazione vigente e della normativa urbanistica-edilizia vigente.</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica alla scheda A.10 - Allegato A alle NTA inserendo le condizioni particolari

2.4 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289088 / 2020 SIM s.r.l.

	ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G	Controdeduzione	Esito
1	Inserire le terre vagliate tra i materiali idonei per la sistemazione morfologica delle attività estrattive, definendo criteri di controllo merceologico e qualitativo specifici	<p>La promozione del recupero dei materiali da C&D e dei materiali da scavo si concretizza in due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione dei siti estrattivi come "recettori" di materiale da scavo già dotati, fin dall'avvio della loro attività, di tutte le caratteristiche richieste al sito di destinazione dalla vigente normativa (cfr. DPR 120/2017) • la possibilità di affiancare ad impianti di prima lavorazione dell'inerte, impianti di recupero rifiuti da C&D, anche facilitando così l'immissione sul mercato (gestito allo stesso esercente) di prodotti derivanti da attività di riciclo in sostituzione di quelli naturali (vd. anche consumo di suolo) <p>Fermo restando che, come indicato nella NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 "i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali, il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito, le modalità di realizzazione dell'intervento, il tipo di riutilizzo finale dell'area", la scelta di limitare le tipologie di materiale idoneo al tombamento delle cave è supportata dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuità con la precedente pianificazione, ovvero le tipologie di materiale idoneo al tombamento sono già state definite nel PAE 2007; • pur avendo limitato alla sola origine naturale (terre e rocce da scavo e limi di lavaggio privi di additivi) i materiali idonei per il tombamento, i volumi conferiti hanno consentito comunque il ripristino di diverse cave (cfr. Tavola Stato di Fatto); • l'attività estrattiva in territorio comunale è ubicata in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi al territorio urbanizzato; • non si prevedono particolari difficoltà nel reperimento di materiali da scavo anche in relazione alle strategie di riqualificazione urbana e per la limitazione del consumo di suolo indicate nel PUG di prossima approvazione, ad es. la realizzazione di parcheggi interrati (cfr. art. 27 prestazione E19: ... in caso di demolizione e ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere realizzati interrati o in struttura, comunque entro la proiezione della superficie coperta dell'edificio...), come risulta dai documenti già oggetto di pubblicazione. • Si conferma poi la piena compatibilità tra i due strumenti di Pianificazione citati (PUG e PAE) dimostrata dalla sinergia delle strategie stabilite da entrambi ad es.: • Il PAE, in coerenza col PUG, esprime la volontà dell'Amministrazione comunale di adottare modalità di sistemazione degli invasi di cava tali da poterle considerare concretamente solo una forma temporanea di consumo di suolo, separandole nell'intero processo dal tema dei rifiuti anche considerando la presenza nel territorio comunale di siti contaminati la cui origine è legata a riempimenti di invasi di cava con materiali di origine non naturale. Come già espresso nei punti precedenti, tale strategia adottata negli ultimi 20 anni di gestione dell'attività estrattive nel Comune di Bologna, si è dimostrata una strategia corretta di prevenzione e precauzione che l'Amministrazione intende confermare anche col nuovo PAE. • l'economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo viene incentivata predisponendo i siti estrattivi al ricevimento di materiali idonei, sottraendo in questo modo un significativo volume di materiale dalla gestione come rifiuto (media 1997- 2019 circa 200.000 mc/anno) e ammettendo sempre l'attività di impianti di recupero rifiuti da 	Non accolta

		<p>C&D associati a quelli di prima lavorazione dell'estratto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rientra nella strategia dell'Amministrazione comunale conservare la piena tracciabilità all'origine (scavo) dei materiali idonei utilizzati per il ripristino degli invasi estrattivi. Tale strategia trova piena coerenza nell'utilizzo di sottoprodotti da scavo disciplinati dal DPR 120/2017, che non sarebbe invece garantita dall'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti. • La stessa osservazione cita "<i>la difficoltà ad individuare sufficienti tipologie di utilizzi delle terre vagliate</i>", evidente segnale della mancanza - per quel materiale - di un mercato, che non può essere compensata attraverso l'impiego nel ripristino delle cave, sia perché l'acquisto di materiale per il tombamento comporterebbe un significativo impatto economico sull'attività estrattiva stessa, sia perché la richiesta di conferire detti materiali per il tombamento delle cave, se pur idonei, parrebbe più nella direzione dello smaltimento piuttosto che della qualifica di EoW o sottoprodotto. • La capacità di attutire l'eventuale discontinuità nella disponibilità di materiale idoneo al tombamento è supportata dalla possibilità data all' esercente di prevedere alternanza di fasi di coltivazione e di sistemazione, anche in virtù di specifiche previsioni sulla durata dell'intervento e sulla disponibilità del materiale di tombamento. Inoltre, è sempre consentito il deposito di materiale proveniente dall'esterno e destinato al tombamento in area di cava, ovvero l'approvvigionamento di terre da scavo indipendentemente dalla fase estrattiva e in modo tale da sopperire ad eventuali successivi vuoti di disponibilità (periodo invernale, concomitanza di cantieri, ...). 	
	<p>Prevedere la possibilità di utilizzare terre da scavo caratterizzate dalla presenza di materiali di origine antropica, in accordo con la definizione fornita dal DPR 120/2017.</p>	<p>In conformità con quanto indicato dall'art. 2 c.1 lettera c) del DPR 120/2017, vengono inseriti tra i materiali idonei al tombamento le terre e rocce da scavo che dovessero contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato alle condizioni specificate nell'Allegato G alle NTA e già sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale come definita dall'art. 2 c.1 lettera o) del suddetto DPR.</p> <p>Fermo restando che, come indicato nelle NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 che "<i>i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali,...</i>" e considerato che le sistemazioni finali previste nel territorio comunale sono esclusivamente di tipo "naturalistico", imponendo di fatto l'utilizzo di materiale di "alta qualità", oltre alla prevalente localizzazione delle attività estrattive in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi al territorio urbanizzato, si ritiene possibile, nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa, considerare tra i materiali idonei per il tombamento i materiali di riporto di cui al c.1 art. 3 del DL 2/2012 e c.3 art. 4 del DPR 120/2017.</p> <p>Verranno pertanto indicate le specifiche condizioni alle quali la matrice materiali di riporto potrà essere utilizzata per il tombamento delle aree di cava, introducendo l'obbligo, in piena coerenza con DPR 120/2017, di comunicare il sito d'origine e le qualità dei materiali almeno al Comune U.O. Suolo (nonché come dovuto ad ARPAE) con almeno 15 gg di preavviso.</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA
2	<p>Stralciare c. 4 art 36</p>	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 36 è stato mutuato:</p> <p><i>"... le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito (...) e quelle di provenienza esterna</i></p> <p>Si stralcia il riferimento alle quote contenute nel c.4 dell'art. 36</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 c.4 delle NTA

	<p>Modificare il terzo comma del punto 2. dell'art. 36 delle NTA con la frase:</p> <p><i>2. Per il tombamento delle aree di cava sono idonee le seguenti tipologie di materiali: ...</i></p> <p><i>– limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA".</i></p>	<p>Fatte salve specifiche diverse indicazioni fornite di volta in volta da ARPAE, si richiamano i contenuti dell'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013: "... <i>le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri edili-stradali, <u>limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali,)</u></i>" che non fanno riferimento a specifiche caratteristiche dei limi.</p> <p>Si richiama inoltre quanto definito dall'Allegato 3 DPR 120/2017 relativamente alla "normale pratica industriale", in cui è compresa "... <i>la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione al fine di conferire migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e <u>favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo</u></i>".</p> <p>In analogia con quanto previsto dal DPR 120/2017 per le terre da scavo e alla mancata specifica per i limi del PIAE, si ritiene che ad opportune condizioni - cfr. punto successivo - i limi di lavaggio di inerti naturali possano essere ammessi quali materiali idonei al tombamento</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA
<p>3</p>	<p>Modificare l'ultimo comma del punto a). dell'Allegato G delle NTA con la frase:</p> <p><i>a) Comunicazioni</i></p> <p><i>....</i></p> <p><i>Per quanto concerne i limi di lavaggio l'esercente l'attività estrattiva dovrà trasmettere, all'interno delle comunicazioni trimestrali, anche una descrizione del processo industriale di produzione dei limi redatta e sottoscritta dal produttore di tali materiali e una dichiarazione in merito all'eventuale utilizzo, o meno, di flocculanti o altri additivi nello stesso. Tale ultima dichiarazione, in caso di utilizzo di flocculanti o altri additivi nel processo, dovrà essere corredata dal parere positivo espresso da ARPAE in riferimento ai singoli prodotti utilizzati e alle specifiche condizioni ambientali del sito in cui se ne prevede l'utilizzo.</i></p>	<p>Fermo restando il necessario parere di ARPAE in merito all'idoneità e biodegradabilità dello specifico flocculante utilizzato, le condizioni di utilizzo dei limi di lavaggio di inerti naturali per il tombamento degli invasi di cava saranno specificate nell'Allegato G alle NTA del PAE in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche necessarie all'attestazione di idoneità; • documentazione a supporto del conferimento; • obblighi dell'esercente (contenuto comunicazioni). 	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA

	Relazione tecnica	Controdeduzione	Esito
4	Correggere le scadenze per attività di scavo e di sistemazione dell'autorizzazione della cava Sim-Morazzo terzo intervento riportate in tabella 6.9 Relazione Tecnica.	Si procede a correggere i dati nella Tabella 6.9 per mero errore materiale in conformità a quanto indicato nella Tabella 3.1 della Relazione stessa.	Accolta: <ul style="list-style-type: none"> • modifiche alla Tabella 6.9 della Relazione Tecnica

2.5 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289095 / 2020 CONSORZIO CAVE BOLOGNA soc. coop.

	Relazione tecnica - NTA ALLEGATO A - Schede e Zonizzazioni di progetto	Controdeduzione	Esito
1	<p>Inserire nella Relazione Tecnica – Capitolo 8.2 Impianto Zanardi e nell’Allegato A delle NTA – Schede e zonizzazioni di progetto – Scheda A.9 Impianto Zanardi la frase: <i>“è previsto il mantenimento della attuale viabilità di collegamento, comprensiva di scavalco arginale, al guado esistente sul fiume Reno per accedere alle aree di proprietà di Consorzio Cave Bologna site oltre l’argine maestro all’interno della gola del fiume e al suddetto guado in concessione alla medesima società. Tale viabilità potrà essere modificata sulla base delle elaborazioni progettuali necessarie alla definizione del nuovo assetto dell’area, così come previsto dall’Accordo con privati del 16/03/2020 (Allegato B delle NTA)”.</i></p>	<p>La perimetrazione dell’impianto Zanardi (Zona Dri) comprende la porzione dedicata alla viabilità interna che garantisce l’accesso al guado (lato nord), che non risulta compreso nella perimetrazione dell’impianto stesso sebbene oggetto di specifica concessione all’ esercente, come risulta anche dalla consultazione degli elaborati del PAE 2007.</p> <p>Le condizioni di mantenimento di tale viabilità finalizzate anche all’utilizzo del guado esistente (concessionato) sono definite nell’ambito dell’Accordo di natura urbanistica citato nelle prescrizioni generali della scheda A.9 Allegato A – NTA.</p>	<p>Non pertinente: nessuna modifica</p>

	NTA ALLEGATO A - Schede e Zonizzazioni di progetto	Controdeduzione	Esito
2	<p>Modificare la prescrizione riportata nell'Allegato A delle NTA - Schede e zonizzazioni di progetto - Scheda A.8 Impianto San Niccolò con la frase:</p> <p><i>"Conservazione dei filari delle fasce arboreo-arbustive perimetrali esistenti fatta eccezione delle parti in confine con i comparti Possessione Palazzo e Villino dei Fiori che potranno essere asportate per permettere la futura escavazione"</i></p>	<p>Implicitamente la prescrizione specifica faceva riferimento alle fasce perimetrali ad esclusione di quella oggetto di escavazione prevista per il Polo Possessione Palazzo (setto di separazione).</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche alla Scheda A.8 - Impianto San Niccolò dell'allegato A alle NTA
3	<p>ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G</p> <p>Modificare il terzo comma del punto 2. dell'art. 36 delle NTA con la frase:</p> <p><i>2. Per il tombamento delle aree di cava sono idonee le seguenti tipologie di materiali:</i></p> <p><i>....;</i></p> <p><i>limi derivanti dal lavaggio di inerti naturali da cava, alle condizioni specificate nell'allegato G alle presenti NTA".</i></p>	<p>Fatte salve specifiche diverse indicazioni fornite di volta in volta da ARPAE, si richiamano i contenuti dell'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013: <i>"... le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito e quelle di provenienza esterna (terre e rocce di scavo provenienti da cantieri edili-stradali, <u>limi di lavaggio di frantoi per inerti naturali,</u>)"</i> che non fanno riferimento a specifiche caratteristiche dei limi.</p> <p>Si richiama inoltre quanto definito dall'Allegato 3 DPR 120/2017 relativamente alla "normale pratica industriale", in cui è compresa <i>".... la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione al fine di conferire migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e <u>favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo"</u>.</i></p> <p>In analogia con quanto previsto dal DPR 120/2017 per le terre da scavo e alla mancata specifica per i limi del PIAE, si ritiene che ad opportune condizioni - cfr. punto successivo - i limi di lavaggio di inerti naturali possano essere ammessi quali materiali idonei al tombamento</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA

<p>3</p>	<p>Modificare l'ultimo comma del punto a) dell'Allegato G delle NTA con la frase: <i>a) Comunicazioni</i> <i>Per quanto concerne i limi di lavaggio l'esercente l'attività estrattiva dovrà trasmettere, all'interno delle comunicazioni trimestrali, anche una descrizione del processo industriale di produzione dei limi redatta e sottoscritta dal produttore di tali materiali e una dichiarazione in merito all'eventuale utilizzo, o meno, di flocculanti o altri additivi nello stesso. Tale ultima dichiarazione, in caso di utilizzo di flocculanti o altri additivi nel processo, dovrà essere corredata dal parere positivo espresso da ARPAE in riferimento ai singoli prodotti utilizzati e alle specifiche condizioni ambientali del sito in cui se ne prevede l'utilizzo.</i></p>	<p>Fermo restando il necessario parere di ARPAE in merito all'idoneità e biodegradabilità dello specifico flocculante utilizzato, le condizioni di utilizzo dei limi di lavaggio di inerti naturali per il tombamento degli invasi di cava saranno specificate nell'Allegato G alle NTA del PAE in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche necessarie all'attestazione di idoneità; • documentazione a supporto del conferimento; • obblighi dell'esercente (contenuto comunicazioni) 	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA
-----------------	--	---	---

	ART 19 Distanze di rispetto – NTA ALLEGATO D	Controdeduzione	Esito
4	<p>Modificare il punto 7. dell'art. 19 delle NTA con la frase:</p> <p><i>7. La deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile in tema di scavi in prossimità di terreni di proprietà di terzi, resa valida anche per le attività estrattive in sede giurisprudenziale, è condizionata all'avvenuto rilascio di assenso scritto della proprietà confinante".</i></p> <p><i>L'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti interessate dalle fasce di rispetto in questione, con la formula "fatti salvi i diritti di terzi".</i></p>	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 18 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 19 è stato mutuato:</p> <p><i>"La deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile in tema di scavi in prossimità di terreni di proprietà di terzi, resa valida anche per le attività estrattive in sede giurisprudenziale, <u>dovrà risultare dagli atti amministrativi a corredo della domanda di autorizzazione</u>, fra i documenti attestanti la disponibilità dei terreni. L'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti interessate dalle fasce di rispetto in questione, con la formula "fatti salvi i diritti di terzi".</i></p>	Non accolta
	<p>Modificare il secondo comma dell'art. 1.1 dell'Allegato D alle NTA con la frase:</p> <p><i>L'escavazione nelle aree di rispetto delle proprietà confinanti è condizionata all'avvenuto rilascio di assenso scritto che deve essere consegnato in copia conforme all'originale.</i></p>		Non accolta

	Relazione tecnica	Controdeduzione	Esito
5	Inserire nel paragrafo 9.3.4 "Previsioni PAE 2020" per il Polo Possessione Palazzo, o dove lo si ritenga più opportuno, un periodo che faccia menzione alla possibilità di importare dall'esterno materiale idoneo per il ripristino ambientale nel caso in cui, a seconda della quota di sistemazione definita, fosse previsto un deficit di materiale.	L'esatta quantificazione di materiale necessario per la sistemazione finale del Polo estrattivo sarà definita nell'ambito delle procedure di cui alla LR 4/2018 (VIA). Qualora emerga la necessità di importare terreni idonei dall'esterno per la sistemazione, dovranno essere seguite le modalità indicate dall'art 36 delle NTA e tale opzione è quindi conforme al nuovo Piano	Accolta: <ul style="list-style-type: none"> nessuna modifica necessaria
6	Aggiungere nell'elaborato Relazione Tecnica al 3° comma del cap. 9.3.2 il riferimento della quota di scavo così come compare nell'Allegato A delle NTA - Schede e zonizzazioni di progetto - Scheda A.3 Possessione Palazzo.	La quota era già chiaramente indicata nella Scheda di progetto; si riportano per omogeneità entrambe le misure (m da p.c. e m slm) nei documenti citati.	Accolta <ul style="list-style-type: none"> modificata la Relazione Tecnica al par. 9.3.2
	NTA ALLEGATO A - Schede e Zonizzazioni di progetto	Controdeduzione	Esito
7	Rendere conformi le perimetrazioni riportate nell'Allegato A delle NTA - Schede e zonizzazioni di progetto - Scheda A.3 e Scheda A.4, a quelle rappresentate nelle tavole "Progetto di massima della Coltivazione", allegate alle manifestazioni di interesse del PIAE 2013-23.	<p>Non si rilevano differenze tra i perimetri delle aree estrattive oggetto di osservazione individuate dal PIAE approvato e quanto proposto nell'Allegato A NTA PAE 2020.</p> <p>Le perimetrazioni del PIAE 2013 già comprendono le aree denominate "aree già pianificate funzionali alla rimozione dei setti di separazione" come riportato nelle manifestazioni d'interesse del PIAE 2013 (tavole "Progetto di massima della Coltivazione"), escludendo possibili sovrapposizioni tra le due aree estrattive di nuova pianificazione (Possessione Palazzo e Villino dei Fiori).</p> <p>I dettagli delle fasi di coltivazione dovranno essere definiti all'interno dell'accordo da stipularsi ai sensi dell'art. 24 LR7/2004, al fine di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero del Polo Possessione Palazzo e dell'adiacente Ambito Villino dei Fiori, come riportato nelle condizioni preliminari delle schede A.3 e A.4 dell'Allegato A delle NTA.</p>	Non accolta: nessuna modifica necessaria

2.6 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 280247 / 2020 ANPAR

	ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G	Controdeduzione	Esito
1	<p>Si richiede l'inserimento dell'utilizzo di terre di recupero provenienti da impianti di riciclaggio autorizzati, necessarie all'esecuzione di opere di mitigazione ambientale e di tombamento e sistemazione degli invasi di cava.</p> <p>L'impedimento all'utilizzo di terreno da recupero di impianti di riciclaggio è in contraddizione con gli obiettivi del PAE - massima efficienza estrattiva e promozione del recupero dei materiali da costruzione/demolizione e dei materiali da scavo</p>	<p>L'obiettivo di perseguire la massima efficienza estrattiva è relativo, come evidente dalla definizione stessa dell'obiettivo, alla fase di sfruttamento del giacimento ed è reso attuabile dal Piano grazie alla pianificazione dall'estrazione dell'argilla sovrastante la ghiaia già pianificata, aumentando significativamente il rapporto volume escavato / superficie</p> <p>La promozione del recupero dei materiali da C&D e dei materiali da scavo si concretizza in due condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'individuazione dei siti estrattivi come "recettori" controllati di materiale da scavo già dotati, fin dall'avvio della loro attività, di tutte le caratteristiche richieste al sito di destinazione dalla vigente normativa (cfr. DPR 120/2017) 2. la possibilità di affiancare ad impianti di prima lavorazione dell'inerte, impianti di recupero rifiuti da C&D, anche facilitando così l'immissione sul mercato (gestito allo stesso esercente) di prodotti derivanti da attività di riciclo in sostituzione di quelli naturali (vd. anche consumo di suolo) 	Non accolta
2	<p>mancata compatibilità con il PIAE 2013, in particolare con l'assenso all'utilizzo di terre di sottovaglio da impianti di riciclaggio inerti da demolizione per attività di ritombamento e rinfianco delle cave [all. 1, art. 33, PIAE Bologna 2013]</p>	<p>Fermo restando che, come indicato nella NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 <i>"i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali, il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito, le modalità di realizzazione dell'intervento, il tipo di riutilizzo finale dell'area"</i>, la scelta di limitare le tipologie di materiale idoneo al tombamento delle cave è supportata dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuità con la precedente pianificazione, ovvero le tipologie di materiale idoneo al tombamento sono già state definite nel PAE 2007; • pur avendo limitato alla sole terre e rocce da scavo e limi di lavaggio privi di additivi -ovvero materiali che all'origine non sono mai stati classificati rifiuti - i materiali idonei per il tombamento, i volumi conferiti hanno consentito il corretto ripristino delle attività estrattive del territorio comunale bolognese (cfr. Tavola 1 - Stato di Fatto); • l'attività estrattiva in territorio comunale è ubicata in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi ad aree abitate e contesti residenziali; • non si prevedono particolari difficoltà nel reperimento di materiali da scavo anche in relazione alle strategie urbane e per la limitazione del consumo di suolo che l'Amministrazione intende adottare nel PUG di prossima 	Non accolta

		<p>approvazione, ad es. la realizzazione di parcheggi interrati (cfr. art. 27 prestazione E19: ... in caso di demolizione e ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere realizzati interrati o in struttura, comunque entro la proiezione della superficie coperta dell'edificio...), come risulta dai documenti già oggetto di pubblicazione.</p>	
3	<p>contraddizione con quanto indicato dalla LR 24/2017 e con quanto prospettato dalla proposta di PUG 2020 del Comune di Bologna che riporta l'intenzione di perseguire obiettivi di sostenibilità nella direzione dell'economia circolare e del consumo di suolo a saldo zero</p>	<p>Si conferma la piena compatibilità tra i due strumenti di Pianificazione citati (PUG e PAE) dimostrata dalla sinergia delle strategie stabilite da entrambi ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il PAE, in coerenza col PUG, esprime la volontà dell'Amministrazione comunale di adottare modalità di sistemazione degli invasi di cava tali da poterle considerare concretamente solo una forma temporanea di consumo di suolo, separandole nell'intero processo dal tema dei rifiuti anche considerando la presenza nel territorio comunale di siti contaminati la cui origine è legata a riempimenti di invasi di cava con materiali di origine non naturale. Come già espresso nei punti precedenti, tale strategia adottata negli ultimi 20 anni di gestione dell'attività estrattive nel Comune di Bologna, si è dimostrata una strategia corretta di prevenzione e precauzione che l'Amministrazione intende confermare anche col nuovo PAE. • l'economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo viene incentivata predisponendo i siti estrattivi al ricevimento di materiali idonei, sottraendo in questo modo un significativo volume di materiale dalla gestione come rifiuto (media 1997- 2019 circa 200.000 mc/anno) e ammettendo sempre l'attività di impianti di recupero rifiuti da C&D associati a quelli di prima lavorazione dell'estratto • Rientra nella strategia dell'Amministrazione comunale conservare la piena tracciabilità all'origine (scavo) dei materiali idonei utilizzati per il ripristino degli invasi estrattivi. Tale strategia trova piena coerenza nell'utilizzo di sottoprodotti da scavo disciplinati dal DPR 120/2017, che non sarebbe invece garantita dall'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti. <p>Inoltre, la strategia del PAE 2020 completa e integra quella già inserita nel PUG e nel Regolamento Edilizio laddove detti strumenti promuovono, favoriscono e prescrivono l'utilizzo degli aggregati riciclati in sostituzione degli inerti naturali.</p>	Non accolta
4	<p>La scarsità di sbocchi di utilizzo per i prodotti di recupero, quali i terreni di sottovaglio, rischia di paralizzare sia il settore degli impianti di recupero, sia quello degli scavi e movimento terra</p> <p>La previsione di incremento della produzione delle quantità dei rifiuti a matrice terrosa da un lato, e la ridotta disponibilità di terreno da scavo utilizzabile come sottoprodotto dall'altro, evidenziano ulteriormente l'urgenza di valorizzare i materiali di recupero – quali le terre di sottovaglio – per l'esecuzione di opere</p>	<p>La stessa osservazione cita utilizzi diversi dal tombamento di invasi di cava per le terre di sottovaglio, pertanto si ritengono quelle destinazioni prioritarie rispetto a ripristino delle cave; inoltre, le sistemazioni finali previste in territorio comunale sono esclusivamente di tipo "naturalistico", imponendo di fatto l'utilizzo di materiale di "alta qualità", anche in riferimento ad es. al contenuto di sostanza organica (cfr. Linee guida volontarie per l'uso sostenibile del Suolo per i professionisti dell'area tecnica. Progetto SOS4Life)</p> <p>Si ricorda inoltre che le attività estrattive pianificate dal PAE 2020 sono ubicate in aree molto prossime ad ambiti residenziali e in contesti sensibili, fatto che costituisce un ulteriore elemento di attenzione nella selezione dei criteri di ammissibilità dei materiali al tombamento.</p> <p>Il fatto stesso che si richieda oggi di conferire detti materiali per il tombamento delle cave in quanto, se pur idonee, le terre da sottovaglio non hanno effettive possibilità di posizionamento sul mercato come materiale da riempimento e rimodellamento parrebbe più nella direzione dello smaltimento piuttosto che della qualifica di EoW o sottoprodotto</p>	Non accolta

	di mitigazione ambientale e di tombamento e sistemazione degli invasi di cava, al fine di permettere l'effettivo compimento dell'economia circolare		
5	<p>indeterminazione sui tempi di esecuzione e conclusione delle opere di sistemazione delle cave, legati alla discontinuità di disponibilità di T&R in quanto determinata dall'andamento dei cantieri, in opposizione alla continua disponibilità di terre da sottovaglio da impianto, con la conseguenza di protrarre le attività per lunghi tempi</p>	<p>Le proposte estrattive possono prevedere l'alternanza di fasi di coltivazione e sistemazione definite dall'esercente nel cronoprogramma nel Piano di Coltivazione e Sistemazione, anche in virtù di specifiche previsioni sulla durata dell'intervento e sulla disponibilità del materiale di tombamento.</p> <p>Inoltre, è sempre consentito il deposito di materiale proveniente dall'esterno e destinato al tombamento in area di cava, ovvero l'approvvigionamento di terre da scavo indipendentemente dalla fase estrattiva e in modo tale da sopperire ad eventuali vuoti di disponibilità (periodo invernale, concomitanza di cantieri, ...).</p> <p>Si precisa inoltre che in questo piano il Comune ha ammesso quote di sistemazione finale ribassate rispetto al piano campagna originario a seguito di motivata richiesta da parte dell'esercente, pertanto questa richiesta appare non contestualizzata.</p>	Non accolta
6	<p>Poiché sono prodotti da impianti di recupero rifiuti autorizzati la qualità delle terre di sottovaglio sia maggiormente verificabile e tracciabile anche nel tempo, ed il loro controllo trasparente e continuo sia dal punto di vista chimico (secondo quanto previsto dalla norma nazionale e dalle singole autorizzazioni), sia dal punto di vista fisico-prestazionale (classificabili nei gruppi A4-A7 ai sensi del Prospetto 1 della normativa tecnica UNI 11531-1: 2014 (terre limo-argillose).</p>	<p>Una delle fondamentali strategie per il tombamento degli invasi di cava adottato da tempo dal Comune di Bologna è la tracciabilità dei materiali dal cantiere che li produce alla cava che li utilizza per il ripristino morfologico, cosa che non si potrebbe garantire con materiali che entrano come rifiuti e vengono trattati in impianti di recupero e le cui caratteristiche sono fortemente influenzate dal processo produttivo e dal materiale di origine e non riconducibili solamente alla idoneità chimica.</p> <p>La frazione fine prodotta dagli impianti di recupero (derivante dalla frantumazione del sopravaglio) non avrebbe inoltre le stesse performance (produttività, omogeneità, contenuto di sostanza organica, caratteristiche agronomiche) dei materiali oggi ammessi in cava.</p>	Non accolta

2.7 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 2764499 / 2020 ANCE EMILIA

	<p>ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G</p>	<p>Controdeduzione</p>	<p>Esito</p>
<p>1</p>	<p>Prevedere la possibilità di potere conferire nelle attività di sistemazione morfologica delle cave le terre di scavo caratterizzate dalla presenza di materiali di origine antropica, in accordo con la definizione fornita dal DPR 120/2017.</p> <p>la definizione di "terreno naturale di scavo" riportata nell'All. G delle NTA del PAE 2020 risulti difforme da quella fornita dall'art. 2, punto c) del DPR 120/2017 per le "terre e rocce da scavo"; inoltre, ai sensi dell'art. 4 c. 3 della normativa nazionale, tra le terre e rocce da scavo possono rientrare anche le terre che contengono materiali di riporto, nei quali la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non superi la quantità massima del 20% in peso</p>	<p>In conformità con quanto indicato dall'art. 2 c.1 lettera c) del DPR 120/2017, vengono inseriti tra i materiali idonei al tombamento le terre e rocce da scavo che dovessero contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato alle condizioni specificate nell'Allegato G alle NTA e già sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale come definita dall'art. 2 c.1 lettera o) del suddetto DPR.</p> <p>Fermo restando che, come indicato nelle NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 <i>"i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali,..."</i> e considerato che le sistemazioni finali previste in territorio comunale sono esclusivamente di tipo "naturalistico", imponendo di fatto l'utilizzo di materiale di "alta qualità", oltre alla prevalente localizzazione delle attività estrattive in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi al territorio urbanizzato, si ritiene possibile, nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa, considerare tra i materiali idonei per il tombamento i materiali di riporto di cui al c.1 art. 3 del DL 2/2012 e c.3 art. 4 del DPR 120/2017.</p> <p>Verranno pertanto indicate le specifiche condizioni alle quali la matrice materiali di riporto potrà essere utilizzata per il tombamento delle aree di cava, introducendo l'obbligo, in piena coerenza con DPR 120/2017, di comunicare il sito d'origine e le qualità dei materiali almeno al Comune U.O. Suolo (nonché come dovuto ad ARPAE) con almeno 15 gg di preavviso.</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifiche all'art. 36 delle NTA • modifiche all'Allegato D alle NTA • modifiche all'Allegato G alle NTA

2.8 - CONTRODEDUZIONE ALL'OSSERVAZIONE PG 289060 / 2020 CONFINDUSTRIA EMILIA

	ART 4 Validità delle zonizzazioni di piano	Controdeduzione	Esito
1	Uniformare la denominazione inerente le attività estrattive per le quali è stata verificata la cessata attività, sia in tempi recenti che storici e fornire una definizione inequivocabile relativa a tali aree	<p>Il PAE 2020, nell'ambito di tutta la documentazione che lo costituisce, contiene le informazioni utili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rappresentare e distinguere all'interno della documentazione conoscitiva le aree estrattive con morfologia naturale alterata (cfr. Geologia Idrogeologia Cap 1.3); • individuare le zone di ex-cava (cfr. Tav 1 Stato di fatto successive al PAE '78); • descrivere nella relazione Tecnica la situazione attuale delle cave stralciate dal regime dell'attività estrattiva, poiché regolarmente sistemate, che erano ancora in esercizio all'approvazione del precedente PAE 2007. <p>Si rimanda, per ulteriori specifiche nella definizione delle caratteristiche delle aree cartografate ai seguenti elaborati di Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cap. 1.3 della Relazione Geologica; • cap. 6 della Relazione Tecnica, con riferimento alle attività estrattive già inserite nel PAE 2007 e concluse nei periodi di validità di quest'ultimo • Tav. 1 - Stato di fatto per le ex cave: <p>In relazione a quanto sopra non è possibile pertanto uniformare tali denominazioni</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificata la legenda di Tav 1; • inserimento cava Storione in Zone di ex-cava (cfr. Relazione Tecnica cap. 7.8)
	Definire con maggior chiarezza il regime a cui sono soggette le aree di cessata attività e chiarire il regime normativo esistente nel corso del periodo di manutenzione post-attività estrattiva	<p>Il Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale attesta il termine delle operazioni di escavazione e ripristino dell'area estrattiva, pertanto dal rilascio dello stesso sull'area valgono le disposizioni in materia edilizia, ovvero il RUE vigente, fatto salvo il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione estrattiva (manutenzione opere di sistemazione vegetazionale). Inoltre, anche nella proposta di PUG (Disciplina del Piano - Processi e procedure 4.2h - Rapporto con gli strumenti di settore) si conferma che:</p> <p><i>"Ferme le competenze e le discipline di settore, i relativi Piani comunali sono redatti nel rispetto del Piano. Nelle aree del territorio comunale interessate dal Piano delle Attività Estrattive (PAE) le relative previsioni e norme fino alla sua scadenza prevalgono sulla disciplina del Piano in presenza di autorizzazione estrattiva. Fino al rilascio della predetta autorizzazione si applicano le disposizioni del Piano se non in contrasto con le previsioni del PAE."</i></p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserito chiarimento all'art. 4 delle NTA
	Escludere le aree di cessata attività dalla delimitazione cartografica delle aree di PAE	<p>La perimetrazione delle aree in cui è cessata l'attività non le assoggetta automaticamente al regime normativo e dalle previsioni del PAE 2020 di progetto (Allegato A NTA - Schede e Zonizzazioni di progetto).</p> <p>In particolare il Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non contiene, nelle NTA, prescrizioni specifiche per le suddette aree; • non contiene specifiche schede di progetto; • cite le aree di cessata attività nella Relazione Tecnica. <p>Il PAE 2020 in ossequio a quanto definito dall'art. 22 c.1 LR 24/2017, fornisce alcune informazioni sulle alterazioni e sullo stato delle aree di cessata attività, rappresentando una porzione di un quadro conoscitivo territoriale, che può comunque condizionare l'apparato normativo di altri strumenti urbanistici comunali diversi dal PAE stesso (es: Regolamento Edilizio, Piani Urbanistico Generale, Microzonazione Sismica)</p>	<p>Non accolta – non pertinente – nessuna modifica</p>

	ART 7 Autorizzazione estrattiva e relativa convenzione – ART 19 Distanze di rispetto	Controdeduzione	Esito
2	Stralciare dalle NTA l'obbligo di avviare l'iter di autorizzazione semplificata o in alternativa, chiarire in maniera inequivocabile che l'iter previsto non richiede la stipula di un Atto di variazione della Convenzione originaria	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 6 della norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui gli artt. 7 e 8 sono stati mutuati: <i>"Eventuali varianti non sostanziali in corso d'opera al P.C.S. saranno ammesse esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente all'Esercente l'attività estrattiva, e purché non prevedano variazioni della perimetrazione delle zone e/o modificazioni delle geometrie di progetto tali da comportare aumento dei volumi di materiali inerti utili originariamente autorizzati e/o tali da pregiudicare la sistemazione finale autorizzata; <u>tali varianti non sostanziali saranno autorizzate direttamente dal Comune su richiesta dell'Esercente l'attività estrattiva. Copia degli atti tecnici relativi alle varianti in oggetto saranno tempestivamente trasmesse per conoscenza alla Provincia. Qualsiasi altra variante al P.C.S. sarà considerata come un nuovo atto progettuale da autorizzare secondo le procedure previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 della LR 17/91 e s.m.i.</u>"</i></p> <p>Si richiama inoltre l'art. 8 - Procedura autorizzativa semplificata, che non prevede stipula ulteriore atto aggiuntivo della Convenzione originaria.</p>	Non accolta: nessuna modifica
	ART 10 Reti e piani di monitoraggio ambientale	Controdeduzione	Esito
3	<p>Si propone di limitare ad il periodo di monitoraggio post-attività delle acque sotterranee ad un anno e si chiede di chiarire da quando venga calcolato tale periodo</p> <p>Si richiede di ridurre a 5 giorni il preavviso da fornire agli enti per i monitoraggi acustici e atmosferici</p>	<p>Fatte salve eventuali ulteriori diverse indicazioni da parte degli Enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018 e vista la potenziale interferenza tra gli interventi estrattivi delle previsioni PAE 2020 e le acque sotterranee non si ritiene di poter limitare ad un anno il monitoraggio post-attività all'interno del quadro normativo.</p> <p>Si chiarisce comunque che il periodo è da calcolarsi dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione delle opere di sistemazione finale</p> <p>Si concorda con il periodo richiesto, fatte salve eventuali ulteriori diverse indicazioni da parte degli Enti coinvolti nelle procedure di cui alla LR 4/2018</p> <p>Si segnala inoltre che per uniformità è stata aggiunta ARPAE tra i destinatari dei preavvisi di esecuzione monitoraggi e dell'invio degli esiti degli stessi</p>	<p>Parzialmente accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica art. 10 c. 4 indicando nella Certificazione di Regolare esecuzione come termine per la durata del monitoraggio
	ART 11 Recinzione e cartellonistica	Controdeduzione	Esito
4	Eliminare l'indicazione del Direttore dei Lavori in ragione del Direttore Responsabile (D.Lgs 624/1996)	Si opera la modifica in quanto la LR 17/1991 cita il direttore lavori indicato dal DPR 128/1959; le modifiche a quest'ultimo operate dal D. Lgs. 624/1996 individuano la figura del Direttore Responsabile come incaricato "sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro" (cfr. art. 6 del DPR 128/1959 e smi)	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica all'art. 11 delle NTA

	ART 16 Tutela delle acque	Controdeduzione	Esito
5	Modificare il riferimento nel testo riguardo la tutela dagli inquinamenti delle acque da limitare al periodo di esecuzione dei lavori	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 15 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 16 è stato mutuato: <i>"Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rigorosamente tutelati dagli inquinamenti, <u>anche per i tempi successivi all'abbandono dell'area estrattiva, i corpi d'acqua superficiali, le falde sotterranee, le sorgenti e le acque di subalveo. Dovranno perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nelle acque nonché compromissioni sostanziali e definitive del regime e delle modalità di deflusso delle stesse.</u>"</i></p> <p>Si chiarisce che il c. 2 dell'art. 16 vuole porre all'attenzione sulla qualità del progetto di coltivazione e sistemazione, nonché sulle modalità di esercizio perseguendo la prevenzione dell'inquinamento e di possibili eventi accidentali, che possono avere ripercussioni anche dopo la cessata attività. L'art. 16 non disciplina, pertanto, ulteriormente rispetto alle responsabilità indicate dalla normativa ambientale vigente.</p>	Non accolta
	ART 19 Distanze di rispetto	Controdeduzione	Esito
6	stralciare l'obbligo della presentazione della deroga da terreni di proprietà di terzi nell'ambito della documentazione a corredo della domanda di autorizzazione	<p>Si richiamano i contenuti dell'art. 18 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 19 è stato mutuato: <i>"La deroga alle distanze di rispetto previste dall'art. 891 del Codice Civile in tema di scavi in prossimità di terreni di proprietà di terzi, resa valida anche per le attività estrattive in sede giurisprudenziale, <u>dovrà risultare dagli atti amministrativi a corredo della domanda di autorizzazione, fra i documenti attestanti la disponibilità dei terreni. L'autorizzazione comunale sarà rilasciata, per le superfici di terreno e le conseguenti volumetrie di inerti interessate dalle fasce di rispetto in questione, con la formula "fatti salvi i diritti di terzi".</u></i></p>	Non accolta
	ART 21 Decorticazione e conservazione del suolo pedogenizzato ART 36 Materiali idonei per il tombamento	Controdeduzione	Esito
7	Si richiede di stralciare c. 4 art. 21 (il suolo scavato può essere gestito ai sensi del DPR 120/2017) e c. 3 art 36 (disparità tra sterili di cava e suolo pedogenizzato)	<p>Si riporta uno stralcio dell'art. 20 del PIAE 2013: "... il materiale risultante (<i>suolo pedogenizzato ndr</i>) dovrà essere conservato in accumuli realizzati nell'ambito dell'area d'intervento, e non dovrà in alcun modo essere miscelato con altri materiali, per essere ridisteso come strato di finitura nella fase di risistemazione del sito; nei particolari casi in cui invece non sia previsto il riutilizzo di tali materiali ... <u>ma la loro esportazione parziale o totale all'esterno dell'area d'intervento, la destinazione dovrà essere concordata con il Comune, ..."</u></p> <p>Non si ritiene che il DPR 120/2017 si applicabile al suolo - pur non identificato come utile - scavato nell'ambito di attività estrattiva in quanto non configurabile come sottoprodotto. Lo stesso materiale può invece essere gestito nell'ambito del Piano di Gestione Rifiuti previsto dal D.Lgs. 117/2008 "</p>	Non accolta

	ART 29 Rinvenimento di ordigni e materiali bellici	Controdeduzione	Esito
8	Si richiede di specificare a quali Ente si debba "...comunicare tempestivamente..." il rinvenimento di ordigni e materiali bellici.	Si richiamano i contenuti dell'art. 38 delle norme tipo per i PAE: "... Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area d'intervento, venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, l'Esercente l'attività estrattiva è tenuto autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare tempestivamente l'avvenuto ritrovamento alla competente autorità militare. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa anche al Comune..."	Accolta: <ul style="list-style-type: none"> • modificato art. 29 delle NTA
9	ART 33 Criteri generali Si richiede di sostituire l'indicazione di "...medio termine..." con quella di "...lungo termine..." in riferimento a verifiche da eseguirsi considerando condizioni drenate	Controdeduzione Fermo restando che tale indicazione è stata mutuata dall'art. 29 c. 3 del PAE 2007 e che il PIAE art. 23 Norme Tipo per i PAE comunali prevede verifiche che "...nel solo caso in cui il progetto di sistemazione dell'area preveda il ritombamento parziale o totale dell'invaso, e la programmazione delle fasi preveda che le scarpate di fine scavo vengano ritombate o rinfiancate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 24 mesi dallo sbancamento, i valori massimi delle pendenze consentite per la sola porzione di scarpate da ritombare o rinfiancare, verificate a breve termine..." Si ritiene opportuno confermare il riferimento delle verifiche citate ai sensi della normativa tecnica vigente (NTC 2018) e si operano pertanto modifiche all'art.33 c. 3 eliminando il riferimento testuale al "medio termine" nel caso specifico delle scarpate di fine scavo che vengono ritombate o rinalzate con materiali di riporto entro un periodo massimo di 12 mesi dallo sbancamento.	Esito Parzialmente accolta: <ul style="list-style-type: none"> • modificato l'art.33 c. 3 eliminando il riferimento a "medio termine" e introducendo la seguente specifica "considerando le condizioni comunque più gravose per l'effettiva natura dei terreni analizzati"
	ART 33 Criteri generali ART 34 Criteri per l'esecuzione dei tombamenti e dei rinfianchi	Controdeduzione	Esito
10	Si richiede di stralciare il riferimento alla compattazione per strati sottili e si propone di inserire "...lo stendimento dei materiali di riporto andrà effettuato nelle modalità adeguate al fine di contenere ed uniformare gli assestamenti di cui sopra;"	Si elimina il riferimento (50-70 cm) nell'art. 33, pertanto rimane valida l'indicazione riportata all'art. 34 riguardo la compattazione per strati sottili.	Parzialmente accolta: <ul style="list-style-type: none"> • modificato art. 33 della NTA.

11	<p>Art. 35 Ricostituzione degli ambienti naturali</p> <p>Si richiede di stralciare il c. 7 dell'art. 35 in merito alla tutela delle specie arboree di progetto</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>Analogamente a quanto previsto per le opere di urbanizzazione o di realizzazione di nuovo verde, ancorché privato, la vegetazione di nuovo impianto dovrà essere conservata e salvaguardata, indipendentemente dalle dimensioni, senza modificare quanto approvato nel progetto. Infatti, ogni progetto autorizzato dall'amministrazione, anche di sistemazione vegetazionale, deve essere mantenuto nel tempo, al fine del miglioramento ambientale, del non depauperamento della consistenza vegetazionale, per la salvaguardia dei terreni permeabili e degli ecosistemi. Non è quindi possibile rimuovere la vegetazione prevista dai progetti sottoposti a valutazione ambientale e approvati nel Piano di coltivazione e sistemazione se non a fronte di una nuova autorizzazione</p>	<p>Esito</p> <p>Non accolta</p>
12	<p>ART 36 Materiali idonei per il tombamento - NTA ALLEGATO G</p> <p>Si richiede di inserire le terre vagliate tra i materiali idonei per la sistemazione morfologica delle attività estrattive, definendo criteri di controllo merceologico e qualitativo specifici</p>	<p>Controdeduzione</p> <p>La promozione del recupero dei materiali da C&D e dei materiali da scavo si concretizza in due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'individuazione dei siti estrattivi come "recettori" di materiale da scavo già dotati, fin dall'avvio della loro attività, di tutte le caratteristiche richieste al sito di destinazione dalla vigente normativa (cfr. DPR 120/2017) • la possibilità di affiancare ad impianti di prima lavorazione dell'inerte, impianti di recupero rifiuti da C&D, anche facilitando così l'immissione sul mercato (gestito allo stesso esercente) di prodotti derivanti da attività di riciclo in sostituzione di quelli naturali (vd. anche consumo di suolo) <p>Fermo restando che, come indicato nella NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 "i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali, il loro monitoraggio qualitativo direttamente nel sito, le modalità di realizzazione dell'intervento, il tipo di riutilizzo finale dell'area", la scelta di limitare le tipologie di materiale idoneo al tombamento delle cave è supportata dalle seguenti considerazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuità con la precedente pianificazione, ovvero le tipologie di materiale idoneo al tombamento sono già state definite nel PAE 2007; • pur avendo limitato alla sole terre e rocce da scavo e limi di lavaggio privi di additivi -ovvero materiali che all'origine non sono mai stati classificati rifiuti - i materiali idonei per il tombamento, i volumi conferiti hanno consentito il corretto ripristino delle attività estrattive del territorio comunale bolognese (cfr. Tavola 1 - Stato di Fatto); • l'attività estrattiva in territorio comunale è ubicata in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi ad aree abitate e contesti residenziali; • non si prevedono particolari difficoltà nel reperimento di materiali da scavo anche in relazione alle strategie urbane e per la limitazione del consumo di suolo che l'Amministrazione intende adottare nel PUG di prossima approvazione, ad es. la realizzazione di parcheggi interrati (cfr. art. 27 prestazione E19: ... in caso di demolizione e ricostruzione, i parcheggi privati dovranno essere realizzati interrati o in struttura, comunque entro la proiezione della superficie coperta dell'edificio...), come risulta dai documenti già oggetto di pubblicazione. <p>Si conferma poi la piena compatibilità tra i due strumenti di Pianificazione citati (PUG e PAE) dimostrata dalla sinergia delle strategie stabilite da entrambi ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il PAE, in coerenza col PUG, esprime la volontà dell'Amministrazione comunale di adottare modalità di sistemazione degli invasi di cava tali da poterle considerare concretamente solo una forma temporanea di consumo 	<p>Esito</p> <p>Non accolta</p>

		<p>di suolo, separandole nell'intero processo dal tema dei rifiuti anche considerando la presenza nel territorio comunale di siti contaminati la cui origine è legata a riempimenti di invasi di cava con materiali di origine non naturale. Come già espresso nei punti precedenti, tale strategia adottata negli ultimi 20 anni di gestione dell'attività estrattive nel Comune di Bologna, si è dimostrata una strategia corretta di prevenzione e precauzione che l'Amministrazione intende confermare anche col nuovo PAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'economia circolare dei materiali da costruzione e da scavo viene incentivata predisponendo i siti estrattivi al ricevimento di materiali idonei, sottraendo in questo modo un significativo volume di materiale dalla gestione come rifiuto (media 1997- 2019 circa 200.000 mc/anno) e ammettendo sempre l'attività di impianti di recupero rifiuti da C&D associati a quelli di prima lavorazione dell'estratto • Rientra nella strategia dell'Amministrazione comunale conservare la piena tracciabilità all'origine (scavo) dei materiali idonei utilizzati per il ripristino degli invasi estrattivi. Tale strategia trova piena coerenza nell'utilizzo di sottoprodotti da scavo disciplinati dal DPR 120/2017, che non sarebbe invece garantita dall'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero rifiuti. <p>La stessa osservazione cita "<i>la difficoltà ad individuare sufficienti tipologie di utilizzi delle terre vagliate</i>", evidente segnale della mancanza - per quel materiale - di un mercato, che non può essere compensata attraverso l'impiego nel ripristino delle cave, sia perché l'acquisto di materiale per il tombamento comporterebbe un significativo impatto economico sull'attività estrattiva stessa, sia perché la richiesta di conferire detti materiali per il tombamento delle cave, se pur idonei, parrebbe più nella direzione dello smaltimento piuttosto che della qualifica di EoW o sottoprodotto.</p> <p>La capacità di attutire l'eventuale discontinuità nella disponibilità di materiale idoneo al tombamento è supportata dalla possibilità data all'esercente di prevedere alternanza di fasi di coltivazione e di sistemazione, anche in virtù di specifiche previsioni sulla durata dell'intervento e sulla disponibilità del materiale di tombamento. Inoltre, è sempre consentito il deposito di materiale proveniente dall'esterno e destinato al tombamento in area di cava, ovvero l'approvvigionamento di terre da scavo indipendentemente dalla fase estrattiva e in modo tale da sopperire ad eventuali successivi vuoti di disponibilità (periodo invernale, concomitanza di cantieri, ...).</p>	
<p>Si richiede di prevedere la possibilità di utilizzare terre da scavo caratterizzate dalla presenza di materiali di origine antropica, in accordo con la definizione fornita dal DPR 120/2017.</p>		<p>In conformità con quanto indicato dall'art. 2 c.1 lettera c) del DPR 120/2017, vengono inseriti tra i materiali idonei al tombamento le terre e rocce da scavo che dovessero contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato alle condizioni specificate nell'Allegato G alle NTA e già sottoposti ad operazioni di normale pratica industriale come definita dall'art. 2 c.1 lettera o) del suddetto DPR.</p> <p>Fermo restando che, come indicato nelle NOTE per il recepimento delle NTA - tipo nei PAE comunali - n.6 dal PIAE 2013 che "<i>i Comuni che riscontrino situazioni di potenziale rischio di inquinamento di risorse idropotabili o altre pertinenti problematiche di carattere ambientale, potranno, a fronte di studi specifici, dettare norme ulteriormente restrittive per quanto riguarda le tipologie dei materiali,...</i>" e considerato che le sistemazioni finali previste in territorio comunale sono esclusivamente di tipo "naturalistico", imponendo di fatto l'utilizzo di materiale di "alta qualità", oltre alla prevalente localizzazione delle attività estrattive in aree ad elevata sensibilità (conoide Reno) e in contesti molto prossimi al territorio urbanizzato, si ritiene possibile, nel rispetto delle condizioni imposte dalla vigente normativa, considerare tra i materiali idonei per il tombamento i materiali di riporto di cui al c.1 art. 3 del DL 2/2012 e c.3 art. 4 del DPR 120/2017</p> <p>Verranno pertanto indicate le specifiche condizioni alle quali la matrice materiali di riporto potrà essere utilizzata per il tombamento delle aree di cava, introducendo l'obbligo, in piena coerenza con DPR 120/2017, di comunicare il sito d'origine e le qualità dei materiali almeno al Comune U.O. Suolo (nonché come dovuto ad ARPAE) con almeno 15 gg di preavviso.</p>	<p>Accolta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica all'art. 36 delle NTA • modifica all'Allegato D alle NTA • modifica all'Allegato G alle NTA

	ART 36 Materiali idonei per il tombamento	Controdeduzione	Esito
13	Si richiede di stralciare il c. 4 dell'art. 36, in quanto non si ritiene fattibile la previsione delle quote di tombamento dei diversi materiali ammessi	Si richiamano i contenuti dell'art. 33 delle norme tipo per i PAE del PIAE 2013, da cui l'art. 36 è stato mutuato: <i>"... le tipologie e le volumetrie dei materiali di riporto per i ritombamenti ed i rinfianchi dovranno essere dichiarate negli atti progettuali, distinte fra quelle di provenienza interna al sito (...) e quelle di provenienza esterna"</i> Si stralcia il riferimento alle quote contenute nel c.4 dell'art. 36	Parzialmente accolta: <ul style="list-style-type: none"> • modifica all'art. 36 c.4 delle NTA
	ART 43 Sanzioni	Controdeduzione	Esito
14	Si richiede di definire un importo inequivocabile del valore commerciale del materiale utile, valido per tutte le attività del territorio bolognese (sulla base di specifici accordi tra il Comune e le Associazioni imprenditoriali di settore).	Si richiamano i contenuti dell'art. 42 delle norme tipo per i PAE: <i>"il valore commerciale del materiale inerte, sul quale basare il calcolo della sanzione, verrà stabilito nella convenzione in un apposito articolo, anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio vigenti al momento della stipula."</i> L'inequivocabilità viene precisata indicando nell'ultimo listino disponibile del CCIA al momento della stipula della convenzione estrattiva il riferimento per la definizione del valore commerciale dell'utile.	Non accolta: <ul style="list-style-type: none"> • chiarimento in merito alla definizione dell'importo nell'art. 43 c. 4 delle NTA • chiarimento in merito alla definizione dell'importo nell'art. 27 dell'allegato D alle NTA